

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA"**

## **PARTE PRIMA – Disposizioni generali**

### **1. Denominazione**

È costituita l'Associazione riconosciuta denominata "*Gruppo di Azione Locale della Valle d'Aosta*" (in forma abbreviata "*G.A.L. Valle d'Aosta*"), iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 127.

### **2. Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Aosta al primo piano di piazza Chanoux, n. 45.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività nell'ambito di tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il GAL potrà avvalersi, altresì, delle sedi istituzionali degli associati per l'espletamento di specifiche finalità operative e gestionali.

### **3. Durata**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040, oppure fino al completo raggiungimento dell'oggetto associativo.

È fatta salva la possibilità di proroga oltre la scadenza del termine per il completamento degli interventi programmati.

È ammesso lo scioglimento anticipato per deliberazione degli associati, ovvero per il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dalla legge.

### **4. Oggetto sociale**

L'Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo.

L'Associazione è stata costituita nel 2016 quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, elaborando e attuando le strategie di sviluppo locale partecipativo, di cui all'art. 31 comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, assolvendo in particolare le funzioni, di cui all'art. 33 comma 3 dello stesso Regolamento (UE) 2021/1060.

L'Associazione si propone inoltre di svolgere ogni altra attività necessaria e strumentale in conformità al presente Statuto ed alla normativa vigente.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione autonoma Valle d'Aosta, ad esclusione delle attività legate alla cooperazione transfrontaliera e interterritoriale che possono essere svolte in via occasionale al di fuori del territorio regionale.

Tutte le attività non conformi agli scopi associativi sono espressamente vietate.

## **5. Fondo comune**

L'Associazione utilizza per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati, distinti in base alla natura pubblica o privata dell'associato;
- b) contributi (comunque denominati) derivanti da organismi internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da altre istituzioni pubbliche;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- e) altre entrate strumentali al perseguimento degli scopi sociali e compatibili con il presente Statuto e con la normativa vigente.

Eventuali proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali o diverse, per cui si è usufruito di agevolazioni fiscali, non possono essere divisi fra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione, derivante dalle attività sopracitate o da contributi pubblici e/o privati deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il patrimonio residuo, derivante dalle quote associative versate annualmente dai soci, può invece essere restituito agli associati come previsto dall'art. 31 del Codice Civile.

## **6. Fondo rischi**

A partire dal bilancio del 2018, il Comitato Direttivo ha deciso di accantonare in bilancio un fondo rischi pari al 5% dei contributi assegnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in modo da poter far fronte ad eventuali future contestazioni circa il riconoscimento delle spese rendicontate. Il fondo verrà mantenuto per n. 10 anni dopo lo scioglimento del GAL. Decorso il termine stabilito, l'eventuale patrimonio residuo, costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci, potrà essere distribuito tra questi ultimi, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

## **PARTE SECONDA – Degli associati**

### **7. Ammissione degli associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati i rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici sia privati, che sono in possesso di esperienze e competenze negli ambiti di interesse della Strategia di Sviluppo Locale.

Nel rispetto del principio di inclusione, l'Associazione, in conformità dell'articolo 31, comma 2 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060, è composto da *“rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale”* e può essere composta da: enti pubblici, definiti come tali ai sensi della normativa vigente, e privati, associazioni di categoria tra imprenditori operanti sul territorio della Valle d'Aosta, loro consorzi, istituti di credito, associazioni di vario tipo (di produttori, di consumatori, ambientaliste, culturali, di promozione sociale, ricreative, etc...), ONG, ONLUS e cooperative sociali, gli operatori economici e sociali, imprese, organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo e in settori di riferimento della società, enti di ricerca, fondazioni, liberi professionisti e loro associazioni/società ed i privati cittadini.

Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda scritta al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione nella prima Assemblea utile.

All'atto dell'ammissione, l'associato si impegna a pagare la quota associativa annuale eventualmente istituita dall'Assemblea ordinaria, secondo le disposizioni del presente Statuto ed eventuali ulteriori atti applicativi.

La qualifica di associato non è trasmissibile, e si perde per morte, estinzione, recesso o esclusione.

### **8. Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati devono avere parità di diritti e di doveri.

Gli associati si impegnano a farsi promotori di idee, progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali, a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie e ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, laddove stabilita dall'Assemblea.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, laddove stabilita dall'Assemblea, hanno diritto a partecipare all'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe tra i soci per la partecipazione e il voto in Assemblea.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; hanno altresì diritto all'accesso dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato. L'associato receduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi versati, ai sensi dell'articolo 24, ultimo comma del Codice Civile.

In caso di necessità, l'associazione può richiedere versamenti agli associati a titolo di ulteriori quote associative o di finanziamento.

## **9. Esclusione dell'associato**

L'associato può essere escluso dall'Associazione nel caso di inadempimento degli obblighi associativi o per altri gravi motivi che abbiano arrecato un danno all'Associazione.

In particolare, l'Associato può essere escluso laddove:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione, anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

L'esclusione dell'associato, su proposta del Comitato direttivo, è deliberata dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

L'esclusione dell'associato deve essere comunicata per iscritto e corredata da congrua motivazione nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo.

L'associato escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi versati. ai sensi dell'articolo 24, ultimo comma del Codice Civile.

## **PARTE TERZA – Degli organi sociali**

### **10. Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Presidente;
- c) Comitato direttivo;
- d) Struttura di gestione;
- e) Revisore dei conti.

Le cariche sociali di cui alle lettere a, b, c, non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive e di quelle sostenute nello svolgimento di missioni per conto dell'Associazione, sia in territorio regionale, nazionale che estero.

## **11. Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

## **12. Competenza dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) approvazione del bilancio dell'Associazione;
- b) nomina e revoca dei componenti del Comitato Direttivo;
- c) istituzione della Struttura di gestione;
- d) nomina del Revisore dei conti;
- e) indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione, fra cui quelle volte all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- f) determinazione dell'importo dell'eventuale quota associativa annuale;
- g) scioglimento anticipato o proroga della durata dell'Associazione;
- h) quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto dal Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio (articoli 21 e 31 c.c.).

## **13. Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (articolo 20, comma 1 c.c.).

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio valdostano.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato direttivo quando se ne ravvisa la necessità o, su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, dal Presidente.

La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto mediante posta elettronica certificata o, per le persone fisiche, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

#### **14. Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza, da persona da lui nominata.

Svolge le funzioni di Segretario il Coordinatore del GAL Valle d'Aosta.

In occasione di ciascuna Assemblea dovrà essere redatto un verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e sono vincolanti per tutti i soci. Con riguardo ai *quorum* deliberativi e costitutivi, si applica l'art. 21 del codice civile: l'Assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non sono ammesse deleghe tra i soci per la partecipazione e il voto in Assemblea.

In relazione al numero ed alla tipologia di associati che fanno parte dell'Associazione, il Comitato direttivo potrà proporre all'Assemblea atti regolamentari attinenti il funzionamento dell'Associazione, al fine di rispettare le soglie di rappresentanza previste dall'art 31 par. 2 lett. b) Regolamento (UE) 2021/1060.

Le votazioni possono avvenire con voto palese oppure a scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti.

#### **15. Comitato direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo, composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.

Il Comitato direttivo è composto da cinque componenti, scelti dall'Assemblea tra i suoi membri o tra i loro rappresentanti o delegati.

La composizione garantisce che la rappresentanza dei soci privati, appartenenti a diversi gruppi di interesse, sia almeno pari ai 3/5 dei membri.

La composizione del Comitato Direttivo si fonda sui principi costituzionalmente garantiti, ivi compreso il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, primo comma della Costituzione (*"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*).

I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

I componenti del Comitato Direttivo, che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale, verranno sostituiti dall'Assemblea con specifica delibera.

Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato direttivo può delegare il compimento di atti particolari, specificamente determinati, al Presidente, ovvero ad uno o più consiglieri, ad eccezione delle decisioni circa la selezione delle operazioni.

### **16. Competenza del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione.

In particolare, il Comitato direttivo:

- a) nomina il Presidente;
- b) fissa le direttive per il perseguimento degli scopi sociali;
- c) presenta progetti e programmi nell'ambito di iniziative comunitarie e nazionali attinenti allo sviluppo rurale;
- d) sulla base delle proposte della Struttura di gestione, approva i progetti e i programmi specifici di intervento che attuano le azioni della Strategia di Sviluppo Locale, individuando l'ammontare degli impegni di spesa e le procedure per la selezione degli attuatori;
- e) assicura il coordinamento e la supervisione di tutte le iniziative contenute nella Strategia di Sviluppo Locale;
- f) supervisiona la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione;
- g) decide sugli investimenti patrimoniali;
- h) delibera sull'ammissione di nuovi associati;

- i) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- j) approva i progetti di bilancio da presentare all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- k) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- l) nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.

Il Comitato direttivo può inoltre affidare o delegare singoli atti, specifiche categorie di atti o di attività o singole o specifiche funzioni a uno o più dipendenti dell'Associazione, in possesso di laurea e competenze adeguate, individuati quali Responsabili, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

Il Comitato Direttivo e i suoi componenti sono responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi inerenti alle loro funzioni (artt. 2394 e 2395 c.c.) e verso l'Ente secondo le disposizioni del mandato (art. 18 c.c.).

È esente da responsabilità il componente che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si sta per compiere, egli faccia constare del proprio dissenso.

### **17. Convocazione e funzionamento del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia formulata richiesta da almeno due membri.

La convocazione avverrà a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante qualsiasi strumento idoneo a garantire il ricevimento della convocazione, con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di urgenza potrà essere convocato anche con un preavviso di ventiquattrore.

Con l'avviso di convocazione dovranno essere comunicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà il Comitato direttivo, nonché l'ordine del giorno.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal membro più anziano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Svolge le funzioni di Segretario il Coordinatore del GAL Valle d'Aosta.

Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  
In caso di morte o impedimento permanente di uno dei consiglieri si procederà, nei trenta giorni seguenti, a nuova elezione ad opera dell'Assemblea.

### **18. Presidente**

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo, nella sua prima convocazione, tra i suoi membri di espressione pubblica, a maggioranza semplice.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di impedimento, svolge le funzioni di Presidente il membro più anziano di età.

### **19. Struttura di gestione**

La Struttura di gestione è la struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e finanziario, ed assolve a tutte le attività attinenti alla corretta gestione dei fondi pubblici.

La Struttura di gestione è istituita dall'Assemblea a seguito del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo fornisce le direttive per l'individuazione dei componenti della Struttura, che dovrà essere composta almeno da:

- un coordinatore, con almeno cinque anni di esperienza nella gestione dei fondi pubblici e della disciplina sulla gestione delle risorse finanziarie europee;
- una figura professionale esperta con specifiche competenze nell'animazione territoriale e nella progettazione di interventi cofinanziati;
- una figura per le procedure amministrative e finanziarie, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina sulla gestione delle risorse finanziarie europee.

Il GAL provvederà ad impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse.

## **20. Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea per cinque anni, rinominabile per una sola volta.

Il Revisore dei conti deve essere iscritto al competente ordine professionale.

L'incarico di Revisore dei conti non può essere conferito ad un associato, ma soltanto ad un soggetto esterno.

Il Revisore dei conti provvede al riscontro contabile sulla gestione finanziaria dell'Associazione, riferendo all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante relazione scritta.

Il Revisore dei conti è tenuto inoltre all'assolvimento di ogni adempimento postogli in capo dalla legge.

## **PARTE QUARTA – Disposizioni finali**

### **21. Bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo è incaricato della predisposizione del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Comitato direttivo, deve essere esposto nella sede, di cui all'art. 2, affinché tutti gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati su proposta del Comitato direttivo entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale, salvo diversa deliberazione assembleare.

Stante l'assenza di fini di lucro, è vietata la distribuzione di utili agli associati, sotto qualsiasi forma.

### **22. Modifiche statutarie**

Il presente Statuto è modificabile esclusivamente dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Ogni aggiunta o modifica al presente Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la normativa vigente.

### **23. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo derivante sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'eventuale patrimonio residuo derivante dalle quote associative verrà restituito in proporzione ai soci, compreso il fondo rischi residuante dopo il decorso degli anni di vincolo previsti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

### **24. Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Regolamento (UE) 1060/2021.

### **25. Regolamento interno**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto limitatamente al funzionamento amministrativo dell'Associazione, si applica il regolamento interno dell'Associazione, approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.